

## Disegno di legge

### INTERVENTI IN MATERIA DI ALLERGIE E INTOLLERANZE ALIMENTARI

#### Art. 1

##### *Finalità e ambito d'intervento*

1. La Provincia autonoma di Trento riconosce quali malattie a elevato impatto sociale quelle identificate come allergie o intolleranze alimentari. A questo fine disciplina le iniziative riguardanti gli interventi in tale ambito.

#### Art. 2

##### *Interventi in ambito sanitario*

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge l'azienda provinciale per i servizi sanitari costituisce il "Centro provinciale per lo studio e la cura delle allergie e delle intolleranze alimentari".

2. Obiettivi prioritari del centro sono:

- a) garantire prestazioni allergologiche sia di prevenzione che di cura valide, sufficienti e tempestive;
- b) studiare, anche dal punto di vista epidemiologico, le allergie e le intolleranze alimentari, anche attraverso l'istituzione di apposite borse di studio, in collaborazione con le università;
- c) promuovere l'istituzione di corsi di aggiornamento e di perfezionamento rivolti agli operatori sanitari, allo scopo di ottenere diagnosi corrette e tempestive che consentano l'impostazione di un'adeguata prevenzione o terapia;
- d) promuovere l'istituzione di programmi educativi e di prevenzione sulle allergie e le intolleranze alimentari sin dalla gravidanza o dai primi mesi di vita, particolarmente per i soggetti a rischio, anche attraverso la collaborazione con le strutture della medicina di base e dei consultori;
- e) promuovere campagne di comunicazione in tema di allergie, intolleranze alimentari e diritti informativi su ogni genere di vaccinazione.

3. Sono a carico del servizio sanitario provinciale, conformemente alle disposizioni che stabiliscono le esenzioni dalla partecipazione alla spesa sanitaria, gli alimenti, le indagini diagnostiche e i farmaci necessari per la prevenzione e la cura delle allergie e delle intolleranze alimentari pediatriche e degli adulti, indicate dal "Centro provinciale per lo studio e la cura delle allergie e delle intolleranze alimentari", e tutti i farmaci o presidi sanitari necessari per gli interventi di urgenza o emergenza di cui i pazienti debbano disporre per la loro sicurezza, prescritti da medici specialisti allergologi appartenenti al servizio sanitario provinciale.

### Art. 3

#### *Interventi in ambito scolastico*

1. La Provincia garantisce gli interventi necessari affinché le persone soggette ad allergie o intolleranze alimentari possano frequentare le scuole in maniera sicura. Quindi:

- a) garantisce la disponibilità e la correttezza della dieta nelle mense scolastiche, sia dal punto di vista allergologico che da quello dietetico;
- b) garantisce i massimi livelli di prevenzione ambientale nei locali destinati a mensa scolastica, in modo da evitare contatti o inalazioni accidentali di allergeni.

2. La Provincia, in collaborazione con il "Centro provinciale per lo studio e la cura delle allergie e delle intolleranze alimentari", predispone un piano di formazione del corpo docente e non docente degli asili nido, delle scuole dell'infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e dei centri di formazione professionale.

3. Obiettivi del piano sono:

- a) preparare gli operatori scolastici a gestire le problematiche e le emergenze generate da questo tipo di patologie, sia dal punto di vista pratico che da quello psicologico;
- b) rendere consapevoli gli operatori scolastici del rischio a cui sono sottoposte le persone soggette ad allergie o intolleranze alimentari, qualora non siano rispettate le norme preventive igienico-sanitarie;
- c) promuovere l'istituzione di programmi educativi sulle allergie e le intolleranze alimentari sin dai primi livelli scolastici, per incrementarne la consapevolezza.

### Art. 4

#### *Altri interventi*

1. Per accrescere la conoscenza delle allergie e delle intolleranze alimentari la Provincia interviene:

- a) promuovendo iniziative informative e formative rivolte all'industria alimentare, allo scopo d'incrementare la consapevolezza sulle allergie e le intolleranze alimentari, in modo da garantire sicurezza alle persone soggette ad esse attraverso un'adeguata tecnologia, tesa a impedire le contaminazioni produttive;
- b) adottando misure idonee a migliorare la sicurezza e la qualità di vita delle persone che soffrono di allergie o intolleranze alimentari, anche integrando le disposizioni in materia di etichettatura e tracciabilità dei prodotti, nell'ambito delle proprie competenze.

### Art. 5

#### *Disposizione finanziaria*

1. Alla copertura degli oneri derivanti da questa legge si provvede con legge successiva.